



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA-ROMAGNA  
BOLOGNA

Il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

Dott.ssa	Elisabetta	TAROZZI	Presidente
Dott.ssa	Donatella	DONATI	Giudice
Dott.ssa	Clede	GARAVINI	Giudice Onorario
Dott.	Domenico	NETO	Giudice Onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- La sig.ra [redacted] nata il [redacted] a [redacted] premesso di essere residente negli Stati Uniti d'America sin dal [redacted] e di aver ottenuto in quello Stato in data 20/4/2011 una sentenza di adozione con effetti legittimanti della minore [redacted] nata il [redacted] a [redacted]), ha chiesto a questo Tribunale di riconoscere validità alla predetta sentenza in Italia ai sensi degli artt. 41, 64, 65 e 66 della Legge n. 218 del 1995.
- Appare corretta l'individuazione della competenza a decidere di questo Tribunale, considerato che l'ultima residenza in Italia dell'istante è stata proprio nella città di Bologna ed in ogni caso non v'è stata al riguardo alcuna contestazione.
- Si deve invece esaminare la questione collegata agli effetti che in Italia dovrebbe conseguire al riconoscimento della sentenza straniera, considerato che la ricorrente non risulta essere coniugata e che, in ogni caso, il provvedimento del cui riconoscimento si tratta dichiara l'adozione del minore da parte della sola istante; in tale situazione l'adozione disposta negli USA potrebbe senza alcuna difficoltà essere riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 44 della legge, ma in questo caso essa non avrebbe effetti legittimanti, mentre l'istante insiste proprio perché vengano riconosciuti anche in Italia gli effetti legittimanti dell'adozione pronunciata negli Stati Uniti.
- Il Tribunale ritiene che effettivamente la richiesta possa trovare adeguata regolamentazione alla luce dell'art. 41 della legge 218/1995 che ha, come noto, riformulato la regolamentazione del diritto internazionale privato italiano. In tale norma, infatti, si stabilisce che, ferme restando le disposizioni delle leggi speciali in materia, "i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 (della stessa legge). In questi ultimi si prevede che i provvedimenti giudiziari (ed anche amministrativi, se relativi alla capacità delle persone ed all'esistenza di rapporti di famiglia) abbiano immediata efficacia in Italia purché vengano rispettate alcune condizioni che, per quanto qui ora interessa, si concentrano in buona sostanza in tre punti: a) verifica della competenza dell'autorità che ha pronunciato il provvedimento [a seconda dei casi, giurisdizionale o amministrativa che sia]; b) rispetto e garanzia del contraddittorio nel procedimento straniero; c) non contrarietà all'ordine pubblico italiano delle statuizioni adottate dal provvedimento straniero.
- Per rendere compatibili e sensate le due disposizioni contenute nel citato art. 41 si deve intendere che i provvedimenti stranieri in materia di adozione siano riconoscibili in Italia purché da una parte rispettino le condizioni elencate negli articoli cui la norma rinvia (artt. 64, 65 e 66 della stessa legge), dall'altra rispettino le condizioni che la normativa speciale in materia pone dal punto di vista della regolamentazione sostanziale, poiché altrimenti sorgerebbe un irrazionale conflitto tra i due commi

*[Handwritten signature]*

dello stesso articolo, nel senso che si dovrebbe semplicemente applicare la normativa speciale in materia senza alcuna possibilità di attribuire un senso al primo comma dove si parla di riconoscibilità dei provvedimenti stranieri, come tali.

- Si deve a questo punto precisare che non emergono questioni né in merito alla competenza dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato l'adozione, né in relazione al rispetto di tutte le possibili garanzie del contraddittorio. Rimane però da esaminare, come ultima condizione di legittimità tra quelle richieste dalla legge, se il riconoscimento in Italia dell'efficacia legittimante dell'adozione pronunciata in USA non contrasti con l'ordine pubblico italiano [cfr. art. 64 lett. g) ed art. 65 L. 218/1995].

- Il Tribunale ritiene a quest'ultimo riguardo che non possa configurarsi contrasto tra il cosiddetto ordine pubblico italiano ed il riconoscimento di effetti legittimanti all'adozione di una persona non coniugata. Non c'è dubbio, infatti, che nel nostro sistema legale l'adozione da parte di una coppia di persone coniugate rappresenti l'ipotesi prettamente preferita rispetto a quella dell'adozione da parte di persona non coniugata e ciò appare al Tribunale evidentemente corretto dal punto di vista dell'interesse del minore che certamente ha diritto, ogni volta che ciò sia possibile, ad instaurare e mantenere uno stabile rapporto con una doppia figura parentale – che abbia quindi sia un padre, sia una madre – ciò non esclude, però che, come purtroppo può avvenire anche nel corso di normali sviluppi della vita, si possa riconoscere in casi particolari la possibilità di creare un legame adottivo con una sola figura genitoriale.

Ciò è appunto previsto dalla stessa legge n. 184/1993 e non solo con effetti non legittimanti, come stabilito dall'art. 44 della legge, ma anche con effetti legittimanti, come stabilito dall'art. 25, commi 4 e 5 in caso di morte di uno degli affidatari o di loro separazione.

Nel quadro di una tale situazione normativa non sembra proprio si possa affermare che l'adozione da parte di una sola persona risulti contraria all'ordine pubblico qualora produca effetti legittimanti. Si può certo affermare che l'adozione da parte di una sola persona non è preferita dalla legge, ma non è certo esclusa, né è escluso che possa avere in casi speciali effetti legittimanti; soprattutto non si può in alcun modo sostenere che il riconoscimento di effetti legittimanti appaia sconvolgente rispetto al sistema nel suo complesso (che, tra l'altro, ammette, come noto, anche la legittimazione del figlio da parte di singolo genitore naturale che non possa sposarsi con l'altro).

- Osservato inoltre che la [redacted] con sentenza resa dal Tribunale Civile della contea di [redacted] (USA) ha già adottato con effetti legittimanti il minore [redacted] (nato in [redacted] e che tale sentenza è stata dichiarata efficace in Italia (riconoscendo effetti legittimanti all'adozione) dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, così come deciso in Bologna in data 6.03.2008; si deve pertanto concludere che – almeno nel particolare caso di specie – è possibile il riconoscimento con effetti legittimanti dell'ordine italiano della sentenza statunitense che ha pronunciato l'adozione della minore [redacted] da parte dell'odierna istante e si deve peraltro aggiungere che tale conclusione rappresenta un indubbio vantaggio nell'interesse della minore, tenuto conto della maggiore stabilità (perché mai revocabile) e pregnanza che l'adozione legittimante viene ad avere rispetto a quella non legittimante (in alcuni casi revocabile e senza effetti nei confronti dei parenti dell'adottante).

- Ritenuto che debba disattendersi la richiesta di inammissibilità della domanda da parte del P.M in quanto essa si basa sull'assunto che il provvedimento di adozione sia da considerarsi immediatamente esecutivo ai sensi dell'art 64 L.218/1995 senza necessità di alcun procedimento di delibazione, ma che invece appaia fuor di dubbio ammissibile e legittima la domanda di delibazione rivolta al Tribunale per i Minorenni al fine di tutelare il minore soprattutto in un'ottica di prevenzione e lotta ai pericoli collegati al rischio di "mercato dei minori" così come disposto dalle premesse alla Convenzione dell'Aja del 29.5.1993.

- Osservato infine che, in conformità a recenti pronunce di legittimità (su tutte quella della Corte d'Appello di Bologna nei procedimenti n.500/2010 e 546/2010), la promozione di un procedimento volto ad ottenere un provvedimento di efficacia in Italia della sentenza straniera in casi simili a quello



V. e.

esposto seppur non necessario di certo non va considerato *contra legem* anche al fine di di dissipare dubbi e perplessità da parte degli ufficiali di Stato Civile.

P.Q.M.

- Visti gli artt. 41, 64, 65 e 66 L. 218/1995

**DICHIARA**

Efficace in Italia – anche agli effetti legittimanti – l'ordinanza emessa in data 20/4/2011 dal Tribunale Civile, Sez. Omologazione e Famiglia, Contea di [REDACTED] Stato [REDACTED] (U.S.A.) sul caso n. [REDACTED] con la quale è stata dichiarata l'adozione piena della minore [REDACTED], nata il [REDACTED] a [REDACTED] da parte della signora [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED]

**ORDINA**

La trascrizione del presente decreto e del provvedimento straniero di cui al capo che precede nei registri dello Stato Civile del Comune di BOLOGNA.  
Così deciso in Bologna il 21/03/2013



Il Funzionario giudiziario  
Anna RUSSO

Depositato in Cancelleria il

17 APR 2013

Il Funzionario giudiziario  
Anna RUSSO

**IL PRESIDENTE**  
Dott.ssa Elisabetta TAROZZI

*Tarozzi*

Per copia conforme all'originale  
Bologna ..... 18 APR 2013



Il Funzionario Giudiziario  
Anna Russo